



Al Prefetto della Provincia di Catania

PREMESSO che:

- con il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con legge 11 agosto 2014, n. 114, recante *“misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”*, il Governo ha introdotto disposizioni urgenti finalizzate a garantire maggiore trasparenza e correttezza nelle procedure di affidamento ed esecuzione delle opere pubbliche;
- l'art. 32 del citato D.L. n. 90 ha introdotto misure straordinarie per la gestione, il sostegno ed il monitoraggio delle imprese, che possono essere applicate d'iniziativa dal Prefetto nei confronti di aziende destinatarie di un'informazione antimafia interdittiva, le quali abbiano in corso un contratto per lavori, prestazioni di servizi o forniture, stipulato con un soggetto pubblico e sussista *“...l'urgente necessità di assicurare il completamento dell'esecuzione del contratto, ovvero la sua prosecuzione al fine di garantire la continuità di servizi e funzioni indifferibili per la tutela di diritti fondamentali, nonché per la salvaguardia dei livelli occupazionali o dell'integrità dei bilanci pubblici...”*;
- con i Protocolli d'Intesa tra il Ministero dell'Interno e l'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) del 15 luglio 2014 e 27 gennaio 2015 sono state adottate le Linee Guida per l'avvio di un circuito stabile e collaborativo tra A.N.A.C., Prefetture – U.T.G. ed Enti Locali finalizzato alla prevenzione dei fenomeni di corruzione e all'attuazione della trasparenza amministrativa nonché all'applicazione delle misure straordinarie di gestione sopra menzionata;
- con provvedimento n. 61904 in data 11 novembre 2015, rilevata la sussistenza di situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa previste dal D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni, è stata emessa una informativa antimafia interdittiva nei confronti della Società TECNIS S.p.A. con sede a Tremestieri Etneo, via Giorgio Almirante, n. 21;
- con provvedimento n. 69240 in data 10 dicembre 2015, è stata disposta la straordinaria e temporanea gestione della società TECNIS S.p.A. e delle connesse ARTEMIS S.p.A., COGIP HOLDING S.r.l., COGIP INFRASTRUTTURE S.p.A., HORIZON S.r.l., UNITER CONSORZIO STABILE, CONSORTILE NORD SUD SCARL, SALERNO PORTA OVEST SCARL, PORTO TURISTICO MARINA RAGUSA S.p.A., PONTE PARODI SCARL, METRO CATANIA 2013 SCARL, 2



Al Prefetto della Provincia di Catania

STRUCTURE S.r.l. UNIPERSONALE, con contestuale sospensione dell'esercizio dei poteri di disposizione e gestione dei titolari delle imprese stesse ai sensi del comma 3, ultima parte dell'art. 32, comma 10, del D.L. n. 90/2014, **con riferimento esclusivamente ai contratti pubblici di appalto ed ai contratti in corso di esecuzione ovvero di completamento, di cui la società Tecnis S.p.A. è titolare in forma diretta o attraverso le imprese sopra citate ad essa collegate;**

- con il medesimo provvedimento si provvedeva alla nomina del Prof. Dott. Saverio Ruperto, commissario straordinario e temporaneo, attribuendo allo stesso tutti i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione delle imprese di cui sopra, così come previsto dal citato art. 32, comma 10, del D.L. 90/2014;
- con provvedimento n. 68808 in data 9 dicembre 2015, rilevata la sussistenza di situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa previste dal D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche e integrazioni, è stata emessa una informativa antimafia interdittiva nei confronti della Società SINTEC S.p.A.¹ per via della prevalente identificazione di quest'ultima con la citata TECNIS S.p.A.;

CONSIDERATO che le richiamate disposizioni di legge e le conseguenti linee guida sono preordinate ad assicurare un presidio efficace al fine di scongiurare che l'adozione di provvedimenti inibitori nei confronti delle imprese si riverberino sulla conclusione di opere già avviate, ovvero sulla efficienza e la continuità di servizi o forniture in atto, tenendo presenti anche le conseguenze sui livelli occupazionali e sull'integrità dei bilanci, prevedendo a tal fine forme di intervento mirato da parte dell'Amministrazione pubblica a tutela di superiori e prevalenti interessi pubblici;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 92, comma 2 bis, del D. Lgs. n. 159/2011, nel testo modificato dal D. Lgs. n. 153/2014, il procedimento ex art. 32, comma 10, del D.L. 90/2014 deve essere avviato obbligatoriamente d'ufficio dal Prefetto che ha emesso il provvedimento interdittivo;

ATTESO che a seguito dell'adozione del citato provvedimento ostativo si è dato avvio alla verifica dei presupposti per l'applicazione dell'art. 32 della legge n. 114/14;

CONFERMATA, in considerazione di quanto sopra, la sussistenza dei presupposti indicati dal comma 10 dell'art. 32 del predetto D.L. n. 90/2014, in data 11 dicembre u.s. è stata data all'impresa SINTEC S.p.A., ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990,

¹ SINTEC S.p.A. con sede a Tremestieri Etneo, via Giorgio Almirante, n. 21 – PI 05096590871



Al Prefetto della Provincia di Catania

comunicazione dell'avvio del procedimento di attivazione delle misure previste dal già menzionato art. 32;

RILEVATO che, nel caso di specie, sulle base dei dati in possesso di questo Ufficio risulta che la SINTEC S.p.A. è titolare, in forma diretta o per il tramite delle imprese interdette di cui si è detto sopra, di un notevole numero di contratti, stipulati su tutto il territorio nazionale con molteplici soggetti pubblici la cui risoluzione, in conseguenza dei provvedimenti interdittivi emessi, avrebbe ricadute gravi e diffuse sia sulla continuità di lavori e servizi indifferibili sia sulla situazione occupazionale di un considerevole numero di lavoratori impiegati;

RITENUTO che sussiste pienamente l'esigenza di assicurare, attraverso una conformazione della libertà d'impresa, la continuità di lavori e funzioni indifferibili, nonché la salvaguardia dei livelli occupazionali;

CONSIDERATO che tali esigenze impongono, tuttavia, una attenta ponderazione e una approfondita disamina dei molteplici contratti pubblici al fine di individuare, innanzitutto, quelli in corso di esecuzione o di completamento e, successivamente, di selezionare i contratti la cui prosecuzione o conclusione sia ritenuta urgente e necessaria, in considerazione della indifferibilità dei lavori e dei servizi prestati o del considerevole numero di lavoratori impiegati nella esecuzione dei singoli contratti.

CONSIDERATO che la connessione di TECNIS S.p.A. con la SINTEC S.p.A., così come dettagliato nel provvedimento ostativo adottato nei confronti di quest'ultima, rende opportuna, anche sulla base delle indicazioni fornite dal Presidente dell'ANAC, la nomina del medesimo collegio di commissari;

RITENUTO, pertanto, sulla base delle considerazioni che precedono, di prevedere che l'applicazione delle misure straordinarie previste dall'art. 32, comma 10, di competenza del Prefetto in collaborazione con l'Autorità Nazionale Anticorruzione, si orientino nella direzione di assicurare la gestione straordinaria e temporanea di tutti i contratti in corso, come peraltro ipotizzato dalle linee guida ANAC – Ministero dell'Interno in data 27 gennaio 2015, laddove si legge *"...l'adozione dello straordinario strumento commissariale ben potrebbe, in linea assolutamente teorica, essere attivato, da parte del Prefetto, non solo a presidio dell'appalto per il quale è stato chiesto il rilascio della documentazione antimafia, ma nei confronti di tutti i contratti in atto al momento del rilascio dell'interdittiva, ove ricorressero, simultaneamente per tutti, le eccezionali condizioni di cui al comma 10.*



Al Prefetto della Provincia di Catania

In questa prospettiva si comprende la scelta operata dal legislatore, laddove, con il D. Lgs. n. 153/2014, ha inserito una specifica previsione nell'art. 92 del D. Lgs. n. 159/2011 (comma 2 bis)..."

CONSIDERATA la possibilità di condizionamento da parte delle organizzazioni criminali nell'esecuzione degli appalti in questione e la necessità di salvaguardia degli interessi pubblici tutelati dalla nuova normativa, finalizzata a garantire che la prosecuzione di un appalto affidato avvenga al riparo da tentativi di condizionamento criminale;

VISTE la nota n. US_181215_002SNT_CT pervenuta lo scorso 18 dicembre, con la quale l'amministratore unico della SINTEC S.p.A., in esito alla comunicazione di avvio del procedimento, ha comunicato di rinunciare ai termini assegnati al fine di favorire la celere definizione del procedimento finalizzato al commissariamento dell'impresa;

CONSIDERATO che, per la particolarità della situazione delineata, legata alla capillare frammentarietà del "portafoglio contrattuale" delle aziende coinvolte, ed alla luce delle argomentazioni sviluppate dal Presidente dell'ANAC sopra riportate, la salvaguardia delle posizioni economiche e sociali coinvolte dalla emanazione dei richiamati provvedimenti interdittivi, possa trovare adeguata tutela attraverso la nomina un commissario incaricato della straordinaria e temporanea gestione di tutti i rapporti contrattuali in corso.

RITENUTO

- di dover provvedere, ai sensi dell'art. 32, comma 10, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, alla straordinaria e temporanea gestione delle società SINTEC S.p.A. e, considerata la connessione economica-funzionale con la TECNIS S.p.A., di affidare al medesimo commissario nominato per quest'ultima, tutti i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione dell'impresa, con la contestuale sospensione dell'esercizio dei poteri di disposizione e gestione dei titolari dell'impresa stessa **con riferimento esclusivamente ai contratti pubblici di appalto ed ai contratti in corso di esecuzione ovvero di completamento, di cui la società Sintec S.p.A., è titolare in forma diretta o attraverso altre imprese ad essa collegate;**
- di rinviare ad un successivo provvedimento la fissazione del compenso professionale per le attività oggetto del presente atto, da calcolarsi sulla base del D.P.R. 7 ottobre 2015, n. 177 *"Regolamento recante disposizioni in materia di modalità di calcolo e liquidazione dei compensi degli amministratori giudiziari iscritti nell'albo di cui al decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14."*



Al Prefetto della Provincia di Catania

INTERPELLATO il dott. Saverio Ruperto già nominato, con provvedimento n. 69240 in data 10 dicembre 2015, amministratore straordinario e temporaneo della società TECNIS S.p.A. e delle connesse ARTEMIS S.p.A., COGIP HOLDING S.r.l., COGIP INFRASTRUTTURE S.p.A., HORIZON S.r.l., UNITER CONSORZIO STABILE, CONSORTILE NORD SUD SCARL, SALERNO PORTA OVEST SCARL, PORTO TURISTICO MARINA RAGUSA S.p.A., PONTE PARODI SCARL, METRO CATANIA 2013 SCARL, 2 STRUCTURE S.r.l. UNIPERSONALE, il quale ha manifestato la propria disponibilità alla nomina in questione, dichiarando, al contempo, il possesso dei requisiti previsti dal comma 2 dell'art. 32 del D.L. in questione e l'assenza di situazioni di incompatibilità e di conflitto di interesse, in relazione agli appalti in argomento, come da documentazione agli atti di questa Prefettura;

VISTI:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241/1990;
- il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- il D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- il D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con legge 11 agosto 2014, n. 114, recante *“misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”*;
- i Protocolli d'Intesa sottoscritti tra il Ministro dell'Interno e il Presidente dell'ANAC il 15 luglio 2014 ed il 27 gennaio 2015;

DECRETA

- le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui si intendono integralmente riportate e trascritte;
- di confermare, sotto il profilo soggettivo ed oggettivo, la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 32, comma 10, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90;
- di ritenere sussistente la propria competenza a provvedere in ordine alla proposta sopraindicata;
- di provvedere alla straordinaria e temporanea gestione della società SINTEC S.p.A. con contestuale sospensione dell'esercizio dei poteri di disposizione e gestione dei titolari delle imprese stesse ai sensi del comma 3, ultima parte dell'art. 32, comma 10, del D.L. n. 90/2014 , **con riferimento esclusivamente ai contratti pubblici di appalto ed ai**



Al Prefetto della Provincia di Catania

contratti in corso di esecuzione ovvero di completamento, e di cui la società Sintec S.p.A. è titolare in forma diretta o attraverso altre imprese ad essa collegate;

- di nominare, a tal fine, il Prof. Saverio Ruperto amministratore per la straordinaria e temporanea gestione ai sensi dell'art. 32 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90;
- di incaricare il medesimo amministratore straordinario, ai sensi del comma 8 del citato art. 32 del d.l. n. 90/2014, **di svolgere anche funzioni di sostegno e monitoraggio all'impresa, al fine non solo di costituire un presidio di legalità degli affidamenti, ma anche di affiancare l'operatore economico nella revisione organizzativa e gestionale;**

Il presente provvedimento sarà:

- notificato, nelle forme di legge, alla società SINTEC S.p.A.;
- comunicato al Presidente dell'A.N.AC., al Ministero dell'Interno - Gabinetto e Comitato Coordinamento Alta Sorveglianza Grandi Opere, alla Direzione Nazionale Antimafia ed alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania;
- pubblicato sul sito *web* di questa Prefettura - U.T.G.

Gli interessati potranno prendere visione degli atti afferenti il presente procedimento ed esercitare il diritto di accesso, nelle parti ostensibili non coperte da imprescindibili esigenze di tutela degli accertamenti sicurezza (artt. 24 co. 2 L. n. 241/1990 s.m.i. e 3 D.M. 415/1994).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il competente TAR Sicilia - Sezione di Catania, ovvero ricorso amministrativo nelle forme di legge;

Catania, 21 dicembre 2015

IL VICEPREFETTO VICARIO

(Gullotti)

d